



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Settore Tecnico/Manutentivo e Ambiente

Ordinanza Sindacale n.: **000009** del **23/04/2024**

OGGETTO: D.P.R. 412/1993 e successive modifiche ed integrazioni - accensione degli impianti di riscaldamento

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in base a quanto disposto dal D.P.R. 26/08/1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 09/01/1991 n. 10” il Comune di Pieve a Nievole è classificato in fascia climatica “D”,

- che per questa zona climatica gli impianti di riscaldamento possono essere attivati nel periodo compreso dal 1° novembre al 15 aprile e per una durata massima giornaliera di 12 ore;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192”, che modifica ed integra il D.P.R. 26/08/1993 n. 412;

VISTO quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, ovvero che il Sindaco può ampliare il periodo di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 il quale stabilisce che “al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

ATTESO che la situazione meteorologica attuale e le previsioni per i prossimi giorni evidenziano una diminuzione delle temperature al di sotto dei limiti della media stagionale;

CONSIDERATO pertanto opportuno consentire l’accensione degli impianti di riscaldamento al fine di mantenere condizioni di salubrità all’interno degli edifici;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l’ art. 10 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.C.

n. 3 del 10.01.2013 ai sensi del quale “Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco sia in qualità di rappresentante della Comunità locale di Pieve a Nievole, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (ex articolo 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000), sia quale Ufficiale di Governo, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini di questo Comune (ex articolo 54, comma 2, dello stesso Testo Unico, appena citato), sono, di norma, parimenti sottoposte al preventivo controllo di regolarità amministrativa e contabile con le scadenze e modalità descritte all'articolo 9, che immediatamente precede;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente Ing. Alessandro Rizzello e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto Rag. Monica Bonacchi in data 23.04.2024;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

per quanto espresso in premessa,

in deroga al periodo stagionale stabilito per l'accensione degli impianti di riscaldamento per le utenze ubicate nei Comuni ricadenti nella fascia climatica D, **l'ampliamento del periodo di accensione degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati, con effetto dal 23.04.2024 e fino al 30.04.2024, autorizzando il funzionamento degli stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;**

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

INFORMA

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - SPES – Società Pistoiese Edilizia Sociale;
 - Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Pistoia, per opportuna conoscenza.

**IL SINDACO
GILDA DIOLAIUTI**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 000009 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 23/04/2024 al 08/05/2024 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 23/04/2024

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
ALESSANDRO RIZZELLO